

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“La Poderosa”

Art. 1

(Denominazione - sede - durata)

- 1) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata “La Poderosa”. Non persegue finalità di lucro.

L'associazione rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 460/97 in particolare:

- a) divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi riserve o capitale;
 - b) obbligo di devoluzione in caso di scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
 - c) uniformità del rapporto associativo che preveda i medesimi diritti di voto (per statuti, regolamenti od elezioni di organismi dirigenti) per tutti i soci maggiorenni;
 - d) effettività del rapporto associativo con espressa esclusione di ogni limitazione connessa alla partecipazione strumentalmente a termine;
 - e) obbligo di redazione e approvazione annuale di un rendiconto economico-finanziario;
 - f) eleggibilità libera degli organismi in base al principio del voto singolo; sovranità dell'assemblea dei soci; criteri di ammissione ed esclusione del socio; pubblicizzazione per il corpo associativo delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni e dei rendiconti;
 - g) intrasmissibilità della quota associativa.
- 2) L'associazione ha sede legale in: Torino Via Salerno 15/a
 - 3) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

(Finalità e strumenti)

- 1) L'associazione si propone di svolgere attività al fine di promuovere:
 - promozione sociale e socio culturale, pratiche di mutuo soccorso per una società egualitaria, solidale, libera;
 - la produzione, la promozione e la gestione anche diretta di attività sportive, ludiche, culturali, ambientali e della comunicazione;
 - iniziative di aggregazione e promozione con particolare attenzione agli immigrati, ai giovani, alla terza età e alle donne;
 - gestione di attività anche verso terzi finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale
- 2) Gli strumenti utilizzati per raggiungere le finalità previste sono:
 - produzione e distribuzione di servizi;
 - acquisti collettivi e distribuzione ai soci di prodotti biologici, equo – solidali e/o a filiera corta.
 - assistenza ed informazione ai soci e verso terzi nel campo dei servizi di solidarietà sociale e mutualità;

- gestione di attività, quali circoli ricreativi;
- l'organizzazione di iniziative, servizi, attività culturali, ricreative, sportive, turistiche, enogastronomiche, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e svago dei soci e dei cittadini nel rispetto dell'ambiente e della natura, anche in collaborazione con altre associazioni, Enti, aziende e cooperative non in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi.

Art. 3

(Soci)

- 1) Chiunque può aderire all'Associazione purché ne condivida i principi e le finalità e accetti il presente statuto e il regolamento interno. Il numero dei/le soci/e è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti/e i/le cittadini/e, senza distinzione di genere, età, condizione sociale, professione, orientamento sessuale, appartenenza religiosa, etnia, lingua e cittadinanza.
- 2) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità.
- 3) All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili e non sono trasmissibili.
- 4) La perdita di condizione di Socio è data per dimissioni scritte, per mancato versamento di una o più quote annuali, per decesso dell'Associato, a seguito di espulsione per indegnità morale. L'espulsione deve essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.
- 5) I/le soci/e hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette dall'Associazione stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni inerenti all'Associazione, di eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

Art. 4

(Diritti e doveri dei soci)

- 1) I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- 2) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- 3) Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 5
(Organi sociali)

- 1) Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
- 2) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 6
(Assemblea dei soci)

- 1) Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.
- 2) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultima. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui al successivo punto 4.
- 3) Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
- 4) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento proposte da Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
- 5) Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 13.
- 6) L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezioni degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.
- 7) L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 4, per alzata di mano:
 - approva la rendicontazione consuntiva;
 - approva le linee generali del programma di attività;
 - elegge il Consiglio Direttivo alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;

- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale

Art. 7

(Consiglio Direttivo)

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di 11 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti determinando di volta in volta il numero dei componenti.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti degli organi statutari opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, rappresentante legale dell'Associazione, il Vice Presidente e il Tesoriere.
- 4) La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente.
- 5) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 8

(Presidente, Vice Presidente, Tesoriere)

- 1) Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
- 2) Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
- 3) Spettano al Presidente il potere di rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio e il potere di firma per l'Associazione. Per i casi d'indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente.
- 4) Il Vice Presidente o Segretario coadiuva il Presidente nei suoi compiti, lo sostituisce in caso di necessità, garantisce le verbalizzazioni. Ha particolare cura dello sviluppo del tesseramento.
- 5) Il Tesoriere redige la rendicontazione, cura la contabilità e garantisce l'effettiva possibilità di copertura finanziaria dei progetti di lavoro. Verifica i flussi economici e finanziari dell'Associazione e dei progetti di lavoro approvati e di quelli operativi nella loro contingente realtà.

Art. 9

(Patrimonio sociale e Risorse economiche)

- 1) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - contributi e quote associative;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi della Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche e di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
 - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 10

(Rendicontazione)

- 1) La rendicontazione consuntiva comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato entro il 30 aprile successivo.
- 2) Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- 3) Il conto consuntivo deve essere approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.
- 4) Gli utili sono indivisibili e devono essere impiegati per la realizzazione delle attività sociali.
- 5) E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve o capitale.

Art. 11

(Sedi operative distaccate)

- 1) L'Associazione può istituire Sedi Operative Distaccate in aree diverse da quella della Sede Legale che prenderanno la denominazione dell'Associazione in aggiunta all'indicazione della zona, quartiere, comune in cui la sede sarà stabilita.
- 2) L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera sulla costituzione delle Sedi Distaccate.

- 3) In casi di urgente necessità, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di una Sede Distaccata, deliberazione che dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima adunanza utile. In caso di mancata ratifica, la Sede Distaccata dovrà essere chiusa.
- 4) Le Sedi Distaccate non hanno autonomia patrimoniale e amministrativa, ma possono – in accordo con la sede centrale – organizzare attività sociali e promozionali, di raccolta fondi e materiali sul loro territorio e seguire specifici progetti nei luoghi dove l'Associazione interviene.
- 5) Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del Regolamento Interno dell'Associazione.

Art. 12

(Foro Competente)

Per ogni controversia giuridica, si elegge il Foro di Torino.

Art. 13

(Scioglimento)

- 1) La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
- 2) Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
- 3) In caso di scioglimento beni, patrimonio ed utili dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo dell'associazionismo e della solidarietà.

Art. 14

(Regolamento)

Il presente statuto è integrato da un "Regolamento" approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 15

(Articolo finale)

Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice Civile.